

**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE
DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI ALL'ALBO
ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE INTERPROVINCIALE FIRENZE
PISTOIA**

**Approvato con delibera n. 588/2025 del 06/10/2025
Approvato dall'Assemblea degli iscritti in data 14/11/2025**

*Sede legale-operativa: Via P. da Palestrina, 11 – 50144 Firenze
Tel. 055359866 – Fax 055355648
Ufficio operativo: Via R. Fucini, 3 – 51100 Pistoia
Tel. 0573359061 – Fax 0573506702
Codice Fiscale: 94270640488
PEC: firenze.pistoia@cert.ordine-opi.it
EMAIL: protocollo@opifipt.it
www.opifipt.com*



INDICE
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto Del Regolamento

Art. 2 – Funzione Dei Contributi

CARATTERISTICHE DEI CONTRIBUTI

Art. 3 – Decorrenza dell'obbligo contributivo

Art. 4 - Obbligatorietà

Art. 5 – Infrazionabilità'

Art. 6 – Determinazione Della Misura Del Contributo

Art. 7 – Riscossione

Art. 8 – Scadenza termine pagamento

Art. 9 – Incremento quota per ritardato pagamento

PROCEDURA DI CANCELLAZIONE

Art. 10 – Fase preliminare procedura di cancellazione

Art. 11 – Avvio della procedura di cancellazione per morosità

Art. 12 – Cancellazione per morosità

Art. 13 – Cancellazione per rinuncia all'iscrizione dall'Albo

Art. 14 – Reiscrizione

Art. 15 – Sospensione

Art. 16 – Inesigibilità del contributo

Art. 17 – Onere della Prova

Sede legale-operativa: Via P. da Palestrina, 11 – 50144 Firenze

Tel. 055359866 – Fax 055355648

Ufficio operativo: Via R. Fucini, 3 – 51100 Pistoia

Tel. 0573359061 – Fax 0573506702

Codice Fiscale: 94270640488

PEC: firenze.pistoia@cert.ordine-opi.it

EMAIL: protocollo@opifpt.it

www.opifpt.com

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione del contributo dovuto dagli iscritti per l'iscrizione annuale all'Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia (OPIFITP).

2. La riscossione della tassa annuale di iscrizione all'Albo Professionale tenuto dall'OPIFITP, comprensiva della quota di competenza della FNOPI, è effettuata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 come modificato dall'art 4 della legge 3/2018, del DPR 5 aprile 1950 n. 221, della Legge 29.10.1954 n. 1049 e della L. 28 settembre 1998 n. 337.

Art. 2 - Funzione dei contributi

1. I contributi periodici, costituiscono le entrate del bilancio dell'OPIFITP e sono finalizzati a garantire l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ordine.

2. In particolare, il D.Lgs. C.P.S. n. 233/1946 art. 1 stabilisce che gli Ordini *“sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica”* (sul punto, vd. Circolare n. 60 del 27 settembre 2023 FNOPI).

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Art. 3 – Decorrenza dell'obbligo contributivo

1. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore dell'OPIFITP il diritto alla riscossione del contributo e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.

2. L'obbligo del pagamento del contributo permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo.

Art. 4 – Obbligatorietà

1. Il contributo dovuto all'Ordine Professionale è obbligatorio in quanto ha natura legale tributaria. Tale obbligo scaturisce dalla legge istituita dell'Ordinamento professionale che garantisce l'autonomia economica dell'Ente.

2. La doverosità della prestazione è l'elemento che caratterizza il tributo, il cui importo prescinde dal costo del servizio reso e si pone al di fuori di un qualsivoglia tipo di rapporto sinallagmatico con la conseguenza che la prestazione imposta (riscossione della quota) è collegata ad una spesa pubblica riferita ad un presupposto economicamente rilevante costituito dal legittimo esercizio della professione per cui è necessaria l'iscrizione all'Albo.

2. Il contributo è annuale (1° gennaio / 31 dicembre) ed è dovuto per l'intero anno solare qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione o la data di cancellazione dall'Ordine.

3. Il mancato pagamento della quota di iscrizione entro il 31 dicembre dall'anno solare di validità della quota comporta la cancellazione dell'Albo secondo la procedura di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs C.P.S. 233/1946 e s.m.i..

Art. 5 – Infrazionabilità

1. Il contributo dovuto all'Albo Professionale dagli iscritti è unico e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno solare.

Art. 6 – Determinazione della misura del contributo

1 In riferimento all'art. 3 della L. 3/2018, lettera g), il Consiglio Direttivo propone all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti la tassa annuale, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari. La quota proposta è deliberata dall'Assemblea degli iscritti.

2. La quota associativa è definita in sede di bilancio di previsione redatto dal Tesoriere dell'OPI.

3. La riscossione della quota è operata dal Consiglio Direttivo secondo modalità stabilite in maniera autonoma che garantiscano l'efficienza e l'economicità del procedimento.

Art. 7 – Riscossione

1. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine determina la modalità e la tempistica di riscossione dandone comunicazione agli Iscritti all'Albo, tramite invio di PEC agli indirizzi comunicati dagli iscritti.

2. La comunicazione inviata via PEC conterrà la puntuale indicazione dell'entità della quota, della scadenza del termine previsto per il pagamento e delle modalità di pagamento della quota messe a disposizione degli iscritti.

Sede legale-operativa: Via P. da Palestrina, 11 – 50144 Firenze

Tel. 055359866 – Fax 055355648

Ufficio operativo: Via R. Fucini, 3 – 51100 Pistoia

Tel. 0573359061 – Fax 0573506702

Codice Fiscale: 94270640488

PEC: firenze.pistoia@cert.ordine-opi.it

EMAIL: protocollo@opifipt.it

www.opifipt.com



Art. 8 – Scadenza Termine pagamento

1. Gli Iscritti all'Albo dovranno versare all'Ordine la quota entro il termine del 31 marzo dell'anno solare di validità della quota.

Art. 9 – Incremento quota per ritardato pagamento

1. Per i pagamenti che verranno effettuati successivamente alla data di scadenza del 31 marzo dell'anno solare di validità della quota verrà comunicato, con le modalità di cui all'articolo 7 "Riscossione" l'incremento della quota come previsto dal successivo comma 2.

2. Come previsto dal comma 1 gli incrementi della quota avranno il seguente ordine:

- Nel periodo 01 aprile – 30 giugno la quota sarà incrementa di € 5,00
- Nel periodo 01 luglio – 31 agosto la quota sarà incrementa di € 10,00
- Nel periodo 01 settembre – 31 ottobre la quota sarà incrementa di € 20,00
- Nel periodo 01 novembre – 31 dicembre la quota sarà incrementa di € 40,00

PROCEDURA DI CANCELLAZIONE

Art. 10 – Fase preliminare procedura di cancellazione

1. Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello relativo all'anno solare di riferimento della quota rimasta insoluta, l'OPIFIPT verifica l'elenco degli inadempienti morosi.

2. Il Consiglio Direttivo, a garanzia e diritto degli iscritti in regola con i pagamenti, procede con l'avvio della procedura di cancellazione degli iscritti morosi ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. 233/1946 e s.m.i. ed al contestuale recupero della quota rimasta insoluta.

Art. 11 – Avvio della procedura di cancellazione per morosità

1. Rimaste insolute le precedenti comunicazioni, l'iscritto moroso verrà convocato dal Presidente mediante posta elettronica certificata o raccomandata A/R.

2. L'Ordine provvederà ad inviare n. 3 comunicazioni per tre mesi consecutivi. Tali comunicazioni consistono in una convocazione dell'iscritto per un'audizione con il Presidente presso la Sede Legale dell'Ordine nella data e nell'orario che saranno indicati nella comunicazione medesima.

3. La cancellazione dell'iscritto, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c, (rinuncia all'iscrizione), non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo la mancata risposta del medesimo alle tre convocazioni di cui al comma 2.

Sede legale-operativa: Via P. da Palestrina, 11 – 50144 Firenze

Tel. 055359866 – Fax 055355648

Ufficio operativo: Via R. Fucini, 3 – 51100 Pistoia

Tel. 0573359061 – Fax 0573506702

Codice Fiscale: 94270640488

PEC: firenze.pistoia@cert.ordine-opi.it

EMAIL: protocollo@opifipt.it

www.opifipt.com



- 4.** La procedura di Cancellazione sarà preceduta in ogni caso da una verifica volta ad accertare:
- Verifica dell'indirizzo di residenza dell'iscritto moroso in caso di invio delle comunicazioni di cui al comma 2 tramite Raccomandata A/R;
 - Che non vi sia in corso procedimento penale o disciplinare;
 - Verbale dell'eventuale audizione con il Presidente;
 - Verifica della persistenza dello stato di morosità del singolo iscritto nel giorno in cui in Consiglio Direttivo si riunirà per l'emanazione della delibera di cancellazione per morosità.
- 5.** Il costo di tale procedura sarà posto integralmente a carico dell'iscritto moroso in tale misura:
- Per la Prima Convocazione i costi di amministrazione e di segreteria sono pari ad € 20,00.
 - Per la Seconda Convocazione i costi di amministrazione e di segreteria sono pari ad € 20,00, per un totale di € 40,00.
 - Per la Terza Convocazione i costi di amministrazione e di segreteria sono pari ad € 20,00, per un totale di € 60,00.
- 6.** Nei confronti dell'Iscritto, qualora dovesse persistere la morosità per mancato pagamento anche a seguito della procedura di cui sopra, verrà emanata dal Consiglio Direttivo la Cancellazione dall'Albo per Morosità.
- 7.** In Ogni caso, all'interno delle comunicazioni inviate all'iscritto moroso verrà specificata sua situazione debitoria oltre che le modalità di pagamento della quota con le eventuali sanzioni e il termine entro cui adempiere, pena la cancellazione dall'albo.
- 8.** È facoltà del Consiglio Direttivo, durante l'anno in corso decidere di inviare una o più comunicazioni bonarie per ricordare agli iscritti di ottemperare al pagamento della quota di iscrizione.

Art. 12 – Cancellazione per morosità

- 1.** È altresì cancellato l'Iscritto che senza giustificazione non si presenti alle tre audizioni fissate; non abbia ritirato la raccomandata, sia stato dichiarato irreperibile, sconosciuto o trasferito a termine della procedura di accertamento della residenza presso il Comune di competenza con il seguente esito:
- l'iscritto si è trasferito all'estero;
 - l'iscritto risulta cancellato dall'anagrafe del comune di residenza per irreperibilità;
 - l'iscritto risulta aver trasferito la propria residenza e sia impossibile rintracciare il nuovo indirizzo a cui inviare le restanti lettere di convocazione;

2. La decisione del Consiglio Direttivo circa la cancellazione dall'Albo, è comunicata, nel termine di trenta giorni dalla deliberazione, all'interessato, alla Federazione Nazionale, al Procuratore della Repubblica, al Prefetto, al Ministero della Salute, al Ministero di Grazia e Giustizia, alle autorità, nonché agli Enti eroganti Servizi Infermieristici.
3. La Cancellazione non estingue la morosità nei confronti dell'Ordine che deve procedere per il recupero coattivo della somma tramite l'invio di Cartella Esattoriale.

Art. 13 – Cancellazione per rinuncia all'iscrizione dall'Albo

1. L'iscrizione all'Albo anche per un solo giorno all'interno dell'anno solare di riferimento comporta l'obbligo di pagamento della quota annuale.
2. Al fine di evitare il pagamento della quota annuale per l'anno solare successivo, è obbligatorio presentare la domanda di cancellazione entro il 31 di dicembre dell'anno precedente. In tal caso, risulterà dovuta unicamente la tassa di iscrizione per l'anno solare in cui viene presentata la domanda di cancellazione.

Art. 14 – Reiscrizione

1. La re-iscrizione comporta che il professionista riproponga integralmente una nuova domanda, producendo nuova documentazione e ottenendo un nuovo numero di iscrizione e nuova data di iscrizione. A tal fine, Il professionista sanitario che intende reinscrivere dovrà inoltre saldare l'eventuale debito pregresso nei confronti dell'OPIFIPT, salvo l'intervenuta prescrizione del debito.

Art. 15 – Sospensione

1. In caso di sospensione dall'Albo il contributo è integralmente dovuto per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 16 – Inesigibilità del contributo

1. L'eventuale esito di inesigibilità del credito risultante dal report fornito dall'agenzia di recupero crediti comporterà lo stralcio della relativa quota dalle voci di entrata del bilancio dell'Ordine.
2. Di seguito vengono elencati, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, i principali casi contemplabili per la dichiarazione di inesigibilità del credito:
 - decesso dell'iscritto e documentata non perseguibilità degli aventi causa;

Sede legale-operativa: Via P. da Palestrina, 11 – 50144 Firenze
Tel. 055359866 – Fax 055355648
Ufficio operativo: Via R. Fucini, 3 – 51100 Pistoia
Tel. 0573359061 – Fax 0573506702
Codice Fiscale: 94270640488
PEC: firenze.pistoia@cert.ordine-opi.it
EMAIL: protocollo@opifipt.it
www.opifipt.com



- documentata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni giudiziarie;
- documentata antieconomicità dell'azione di recupero;
- accertata nullatenenza;
- accertata prescrizione.

Art. 17 – Onere della prova

1. È compito dell'iscritto trasmettere adeguata documentazione attestante il versamento del contributo e degli eventuali oneri aggiuntivi entro il termine definito dal Consiglio Direttivo per il pagamento del contributo annuale.